

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina, in riferimento a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto comunale, che istituisce l'Albo delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 dello Statuto Comunale, l'emanazione dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990.
3. Il presente regolamento non si applica per il "Premio Pandosia".

Art. 2 – Istituzione dell'Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo delle associazioni, che ricopre diversi ambiti:
 - a. Cultura;
 - b. Sport e tempo libero;
 - c. Educazione e Formazione;
 - d. Socio-Assistenziale;
 - e. Ambiente e Territorio;
 - f. Promozione sociale;
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.
3. Non possono essere iscritte all'Albo associazioni aventi fini di lucro.
4. Non possono essere iscritte all'Albo associazioni che non risultano essere costituite o affiliate ad associazioni sovracomunali ed operanti sul territorio di Marano Principato da almeno un anno.

Art. 3 – Iscrizione all'Albo

1. Tutte le associazioni operanti nel Comune di Marano Principato nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 comma 1 possono chiedere di essere iscritte all'Albo presentando la seguente documentazione:
 - a. copia dello Statuto dell'associazione dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;

- b. nominativo del rappresentante legale e dei componenti del direttivo;
 - c. curriculum delle attività svolte dall'associazione con indicazione dell'anno di costituzione o affiliazione.
2. L'iscrizione all'Albo avviene, con apposito provvedimento del responsabile degli affari generali.
3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a. Presentazione dell'istanza di iscrizione documentata dell'associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
 - b. Istruttoria ed esame pratica richiesta del funzionario responsabile;
 - c. Adozione del provvedimento di inclusione/esclusione da parte del funzionario responsabile;
4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 30, decorrenti dalla data della istanza.
5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 15 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'Albo dell'associazione.

Art. 4 – Procedura Istruttoria

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:
 - a. Valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
 - b. Accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
 - c. Comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando 15 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
 - d. Adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
 - e. Comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.
 - f. L'Albo dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale del Comune e all'Albo Pretorio.

Art. 5 – Impegni delle Associazioni

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo d'iscrizione all'Albo, a comunicare entro il 31/01 di ogni anno l'esistenza dell'associazione e la sua operatività.

2. Entro 30 gg, pena la cancellazione dall'Albo, le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 7 – Finalità degli interventi

1. L'amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:
 - a. la riduzione ed il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale e realizzano l'eguaglianza di trattamento;
 - c. la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
 - d. ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.
2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.
3. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.

Art. 8 – Definizione di indirizzi del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, se lo ritiene opportuno, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del Bilancio, quali siano i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno e le modalità di intervento ritenute, dallo stesso Consiglio, di maggiore rilievo.

Art. 9 – Destinatari delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono destinate, in via prioritaria, alle Associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2, mentre ad altri soggetti si concedono con provvedimento motivato e

comunque in misura non superiore al 15% delle disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione.

Art. 10 – Definizione dei criteri

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta secondo i criteri in vigore individuati dal C.C.;
 - b. grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c. natura del servizio prestato;
 - d. specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e a favore di terzi;
 - e. considerando particolarmente nell'ambito delle attività, il carattere di originalità e di innovatività del progetto;
 - f. grado di partecipazione giovanile.
2. L'ammontare delle condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a. al concorso di altri Enti pubblici o privati;
 - b. al contributo richiesto in proporzione al numero delle manifestazioni e/o attività proposte nell'anno.

Art. 11 – Avvisi

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il responsabile degli affari generali provvederà a pubblicare un avviso indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire coerentemente a quanto proposto con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 8.
2. All'avviso è data adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet del Comune (www.comune.maranoprincipato.cs.it).

Art. 12 – Richieste di contributi

1. Tutti i soggetti ricompresi fra quelli elencati all'art. 9, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e che sono interessati a ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'art. 7, inoltrano apposita domanda all'Amministrazione comunale, in carta libera, entro i termini stabiliti nell'avviso.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'Amministrazione;
 - b. preventivo di spesa.

Art. 13 – Concessione

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il responsabile degli affari generali, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 8.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile, con proprio provvedimento, concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.
3. L'Associazione dovrà far risaltare, nelle possibili forme, il concorso dell'Ente nella realizzazione dell'iniziativa (come ad esempio l'apposizione dello stemma del Comune di Marano Principato con la dicitura con il patrocinio/contributo del Comune di Marano Principato su manifesti, locandine, brochure).

Art. 14 – Rendicontazione

1. A conclusione delle attività per le quali è stato concesso il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte prima dell'erogazione del contributo.

Art.15 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 7 aprile 2000, n.118.
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, di regola entro il 30/10.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.